

## CAPITOLO V

### *Le censure riguardanti le propalazioni di Salvatore Cancemi*

Il Tribunale rilevava che Salvatore Cancemi, esaminato alle udienze del 28 aprile e del 10 ottobre 1994, aveva iniziato a collaborare con la giustizia nel luglio del 1993. A quell'epoca, ponendo fine alla sua latitanza, egli si era spontaneamente costituito presso una caserma dei C.C. di Palermo, autoaccusandosi di appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" nella quale aveva fatto formalmente ingresso all'inizio del 1976 militando nella "famiglia di Porta Nuova".

Rilevava, altresì, che, sin dal primo momento, il Cancemi era stato affidato ai Carabinieri del R.O.S., organismo di polizia giudiziaria differente da quello che aveva gestito i preliminari contatti e le investigazioni relativi alla collaborazione di Gaspare Mutolo (cioè la D.I.A.): escludeva, dunque, anche sotto questo profilo, l'ipotesi della costruzione artificiosa di una convergenza delle accuse.

Il Cancemi, come si rileva dalla trascrizione del suo esame, assunto all'udienza del 28 aprile 1994 (pagine 41-42-43) aveva riferito di avere appreso, a partire dal 1976, di una stretta vicinanza dell'imputato a Bontate e Riccobono. La sua prima fonte era stata Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sottocapo della famiglia di Porta Nuova, capeggiata da Pippo Calò.

Il Lipari, in particolare, prima che egli fosse arrestato (in data 22 maggio 1976), gli aveva fatto un generico cenno sulla disponibilità di

Contrada ad elargire favori ad esponenti mafiosi. Ciò era avvenuto in un frangente in cui entrambi si trovavano nel Piazzale Danisinni ed egli stesso aveva manifestato il suo disappunto per non avere la patente di guida, ritiratagli nel 1971 a cagione di una misura di prevenzione.

Scarcerato nell'agosto 1979, lo stesso Lipari, che lo aveva visto arrivare alla guida di una automobile, sapendolo privo di patente gli aveva rivelato che Contrada si era interessato di fare avere la patente di guida ed il "porto d'armi" a Stefano Bontate. Di tale disponibilità, tuttavia, il collaborante non aveva chiesto di avvalersi, attesa la sua qualità di semplice "soldato".

Pippo Calò, suo capo mandamento, aveva confermato questa circostanza, indicandogli l'odierno imputato come un poliziotto molto vicino a Stefano Bontate ed a Rosario Riccobono e fonte di informazioni in ordine a mandati di cattura ed altre notizie di interesse per l'organizzazione. Egli, comunque, aveva avuto modo di constatare la diffusione di questa notizia (*"era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il Contrada era nelle mani di Cosa Nostra"*).

Nel 1980 Giuseppe Zaccheroni, "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, gli aveva riferito che *"c'erano altri poliziotti che erano della stessa cordata del dott. Contrada"*, cioè che, come lui, "mangiavano", erano informatori, avevano rapporti con "Cosa Nostra", facendo, in particolare, il nome del dott. Ignazio D'Antone.

Lo stesso Cancemi aveva riferito di avere appreso da Giovanni Lipari che Gaetano Badalamenti, all'epoca capo della "Commissione

provinciale", era stato messo al corrente dei rapporti di Contrada con Bontate e Riccobono.

Aveva chiarito che tale comunicazione al capo era necessaria perchè la notizia di eventuali contatti tra "uomini d'onore" e poliziotti, non preceduta da congrue spiegazioni, avrebbe potuto ingenerare il sospetto di una collaborazione con le Forze di Polizia, per la quale è prevista, all'interno di "Cosa Nostra", la pena capitale.

Di notevole rilievo, inoltre, ad avviso del Tribunale, era apparsa la deposizione del collaborante nella parte in cui questi aveva riferito di avere continuato a sentire parlare da Pippo Calò dell'imputato, come persona a contatto con "Cosa Nostra", almeno fino agli anni 1983-1984, e quindi in un'epoca in cui, essendo stati uccisi Riccobono e Bontate, i suoi contatti con l'organizzazione non potevano avere come referenti tali soggetti.

D'altra parte, la pur generica affermazione del Cancemi che si era verificato un processo di progressiva "appropriazione" - da parte dei "corleonesi" - dei rapporti con i referenti politico-istituzionali di Cosa Nostra, rapporti che negli anni '70 del novecento erano stati esclusivo monopolio di Bontate, Riccobono e Badalamenti, era stata precisata con l'affermazione di avere appreso in più occasioni da vari "uomini d'onore", e segnatamente da Raffaele Ganci, capo della famiglia della Noce, così come da La Barbera, Biondino e dallo stesso Riina, che quest'ultimo era stato avvisato dai poliziotti di mettersi da parte a causa di particolari operazioni dirette alla sua ricerca.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> In particolare, il Cancemi aveva indicato il Ganci - cui era legato da un'amicizia profonda e di vecchia data, tanto da avere avuto sentore grazie a lui di essere in odore

Il Tribunale correlava tale ultima affermazione alle dichiarazioni rese da altro collaboratore di giustizia, Giuseppe Marchese - particolarmente vicino a Salvatore Riina - il quale aveva narrato di una specifica circostanza in cui l'imputato, con una tempestiva "soffiata", aveva reso possibile il primo allontanamento dello stesso Riina dal suo rifugio in località Borgo Molara (di tale episodio si dirà appresso, a proposito delle propalazioni del Marchese).

In sintesi, l'attendibilità intrinseca del collaborante veniva ritenuta positivamente verificata:

- per la indiscutibile capacità del Cancemi di svelare i più rilevanti segreti dell'organizzazione criminale di cui aveva fatto parte (percorrendo un cursus honorum che lo avrebbe portato a ricoprire, all'interno della famiglia mafiosa di Porta Nuova", la carica di " capo decina" e successivamente dopo l'arresto del proprio "capo mandamento" Pippo Calò, avvenuto nel Marzo del 1985, quella di "reggente" del "mandamento", ed a partecipare in tale qualità alle riunioni della "Commissione Provinciale" di Palermo di " Cosa Nostra", massimo organo deliberativo della predetta associazione criminale, cfr. pag. 655 della sentenza appellata);
- per la serietà della sua scelta, evidenziata dalla sua decisione di confessare il proprio ruolo di primo piano all'interno della "Commissione provinciale" e le proprie responsabilità in

---

di soppressione per volontà del Riina, causa prossima, questa, del suo costituirsi ai Carabinieri - come la persona " piu' intima e fedele", nella cerchia delle sue conoscenze, a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.

ordine a gravissimi fatti di sangue;

- per la tempestività delle rivelazioni degli specifici episodi a sua conoscenza, coincise con l'inizio della sua collaborazione con la giustizia;
- perché nessun altro collaboratore prima di lui aveva fatto cenno a tali specifici "favori" resi dall'imputato;
- per l'impossibilità di ipotizzare che la chiamata in correità avesse trovato alimento in sentimenti di vendetta o in ragioni di millanteria (cfr pagine 742 e 758 della sentenza appellata).

L'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni, poi, veniva ritenuta - con riferimento specifico al rilascio della patente a Stefano Bontate, in precedenza revocata in conseguenza della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno - anche alla stregua delle affermazioni di analogo contenuto riferite da Francesco Marino Mannoia. Queste, infatti, dovevano considerarsi dotate di specifico valore di conferma, in quanto provenienti da fonte diversa da quelle indicate dal Cancemi, e cioè proprio dal soggetto (Bontate) che di quell'interessamento era stato il diretto beneficiario, a fronte delle gravi anomalie e dei favoritismi oggettivamente emersi dall'esame della relativa pratica.

Più in generale, concludeva il Tribunale <<tutte le notizie riferite dal collaborante sono risultate logiche, coerenti e convergenti in ordine al loro contenuto accusatorio con quelle già esaminate rese da Mutolo e Mannoia ed anche con quelle che saranno nel prosieguo trattate di Tommaso Buscetta, Giuseppe Marchese e Rosario Spatola>> (pag. 758 della sentenza di primo

grado).

\*\*\*\*\*

Le censure concernenti le dichiarazioni di Salvatore Cancemi sono sviluppate:

- nel Volume II, capitolo V, paragrafo V.1 dell'Atto di impugnazione, riguardante le accuse di interessamento nel rilascio della patente di guida e del "porto d'armi" a Stefano Bontate e l'indicazione di una "vicinanza" dell'imputato a Bontate e Riccobono (pagine 70 - 130);
- nel volume V capitolo V , paragrafo V. 1 dell'Atto di impugnazione, concernente la presunta taccia di "*jucaturi*" (giocatore) attribuita all'imputato (pagine 125-132).

Esigenze di carattere sistematico impongono di muovere dal vaglio delle doglianze riguardanti l'iniziale indicazione di una "vicinanza" dell'imputato a Bontate e Riccobono ed il senso della aggettivazione di "*jucaturi*".

Deducono, in particolare, i difensori appellanti che il Cancemi <<...secondo le sue dichiarazioni, sarebbe entrato in Cosa Nostra all'inizio del 1976 e già da allora avrebbe saputo, direttamente da Giovanni Lipari (...)e da Calò Giuseppe (...) che il dott. Contrada era una persona molto vicina a Stefano Bontate e Rosario Riccobono (pagg. 41-42-43, ud. 28.4.1994)....

Alla domanda successiva da chi e quando avesse appreso queste cose, ha risposto: **"L'epoca dal 1976 in poi, direttamente da Giovanni Lipari e Giuseppe Calò..."**(pag. 41. ud. 28.4.1994).

Poiché il Cancemi è stato arrestato il 22.5.1976 ed è uscito dal carcere ad agosto 1979, poiché Cancemi è stato affiliato a Cosa Nostra - famiglia di Porta Nuova - all'inizio del 1976, le notizie sul dott. Contrada quale persona molto vicina a Bontate e Riccobono deve averle apprese tra gennaio e maggio 1976.

Ciò premesso, è evidente che questa situazione di "vicinanza" di Contrada a mafiosi o di "assoggettamento" doveva risalire perlomeno a un po' di tempo prima per essere argomento di conversazione tra mafiosi come di un fatto ben conosciuto, tanto è vero che il Cancemi a queste sue due fonti (Lipari e Calò) ne aggiunge altre: *"...e da qualche altro. Diciamo, c'erano diverse voci che si sentivano queste cose..."*(pag. 41, ud. 28.4.1994)>>.

L'osservazione, nei termini enunciati, non riflette la scansione temporale dei fatti narrati dal Cancemi, anche se se la narrativa della sentenza di primo grado potrebbe indurre a ritenere il contrario (pag. 644 : << Passando a trattare delle notizie in suo possesso sul conto dell'odierno imputato, il Cancemi ha riferito di avere appreso che il dott. Contrada era "**persona molto vicina**" a Stefano Bontate ed a Rosario Riccobono (cfr. ff. 41 e ss. trascr. cit.).

Ha dichiarato di avere ricevuto tale informazione dal 1976 in poi direttamente da Lipari Giovanni....>>

Il Cancemi, a ben guardare, ha riferito di avere avuto genericamente notizia dal Lipari, per la prima volta nel 1976, della disponibilità dell'imputato a rendere favori ad esponenti mafiosi.

Ha soggiunto che, dopo la sua scarcerazione, e cioè dopo l'agosto 1979, questa notizia gli era stata confermata da più fonti: Lipari e Calò gli avevano parlato dell'interessamento dell'imputato per la

patente di guida ed il porto d'armi di Stefano Bontate e del fatto che si era reso necessario giustificare, in seno alla "Commissione " provinciale, i rapporti di Bontate e Riccobono con l'imputato, divenuti un fatto notorio (pagine 45-46 trascrizione udienza 28 aprile 2004:<<*era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il dott. Contrada era nelle mani di Cosa Nostra*>>).

In effetti, alla successiva richiesta del Presidente del collegio di chiarire meglio la cronologia dell'apprendimento delle notizie sull'imputato, il collaborante non si è detto certo di avere sentito pronunciare nel 1976, e non nel 1979 - in questo caso, a Pippo Calò - l'espressione "l'avi nelle mani Bontate e Riccobono" (pag. 145 trascrizione udienza 28.4.1994: <<*CANCEMI S.: Ma.. signor Presidente... o qua o quando abbiamo parlato proprio del discorso della patente nel '79, questi sono stati i periodi, diciamo*>>).

Ritiene, tuttavia, questa Corte che, anche a volere accedere alla cronologia prospettata dalla Difesa (indicazione di una vicinanza a Bontate e Riccobono nel 1976), il narrato del Cancemi manterrebbe una sua coerenza.

Ed invero, il collaborante Gaspare Mutolo ha riferito di avere visto l'odierno imputato, a seguito di alcuni appostamenti nella via Jung, alla fine del 1975, epoca in cui lo stesso era, ancora, considerato un nemico di Cosa Nostra.

Tale attività di osservazione, però, non aveva avuto seguito.

Non può escludersi, dunque, che la strategia di avvicinamento propugnata dal Bontate avesse prodotto i suoi frutti già nei primi

mesi del 1976 - peraltro, i rapporti con Bontate si erano instaurati prima di quelli con Riccobono - e che il Mutolo non avesse avuto occasione di venirne a conoscenza.

Analogamente, non vale ad infirmare l'attendibilità del collaborante il richiamo all'attività investigativa compiuta da Contrada nei riguardi del Riccobono e degli uomini della sua cosca.

Sul punto, conservano validità le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine agli specifici atti di Polizia Giudiziaria riferibili all'imputato dal 1976 in poi ed alle modalità ed alla paternità degli arresti di Salvatore Micalizzi e di Gaspare Mutolo (sia rinvia alle pagine 571-573 della sentenza appellata, nel capitolo riguardante le propalazioni del Mutolo, ed alle pagine 744-747, nel capitolo riguardante quelle del Cancemi). Senza dire che il sodalizio mafioso poteva ragionevolmente esigere quei favori che occasionalmente capitava di potere elargire e che era possibile dissimulare, offendo all'esterno una immagine di efficienza.

Il Tribunale, d'altra parte, ha anche rintuzzato una obiezione difensiva che affiora nei motivi di appello (pagina 114 Volume II capitolo V, paragrafo V.1) e cioè che, nel periodo in cui, secondo il Cancemi, Contrada avrebbe avviato gli iniziali contatti con Stefano Bontate (il 1976), questi era ancora al soggiorno obbligato in un comune lontano da Palermo.

Come rilevato nella sentenza appellata, infatti, dalla documentazione contenuta nel fascicolo permanente della Questura ed in quello del I° Distretto di Polizia prodotti in atti, è emerso che, per tutto il periodo

del soggiorno obbligato, ed anche nel 1976, Stefano Bontate aveva fruito di numerosissimi permessi che aveva trascorso a Palermo nella propria abitazione e che, quando nel Giugno del 1976 gli era stato revocato l'obbligo di dimora nel comune di Cannara (prov. Perugia) con imposizione nei suoi confronti della presentazione bisettimanale all'Autorità di P.S., egli era stato persino autorizzato a trasferirsi in noti alberghi del circondario per trascorrervi la propria villeggiatura.

Quanto, poi, agli apprezzamenti di “femminaro”, “giocatore”, “sbirro che mangia”, non può che prendersi atto della assoluta irrilevanza del primo rispetto al thema decidendum e della assoluta mancanza - nel narrato e nelle intenzioni del Cancemi - di indicazioni volte a specificare il grado di concretezza del secondo e del terzo.

Del resto, la lettura stessa della trascrizione dell'esame del Cancemi rivela come si tratti di indicazioni estremamente generiche e di contorno, che rivelano la loro natura di possibili spiegazioni - date al collaborante dai suoi referenti - circa ipotetici moventi (mai accertati) delle condotte collusive dell'imputato<sup>2</sup>:

A questa stregua, non possono che essere condivise le osservazioni con cui il Tribunale ha ridimensionato la portata di quelle espressioni, ritenendole irrilevanti sia ai fini della valutazione di attendibilità del collaborante, sia, soprattutto, ai fini della prova del concorso esterno in contestazione.

---

<sup>2</sup> Al pari, ad esempio, del movente della paura, in più occasioni vivamente contestato dell'imputato, ad es. nelle dichiarazioni spontanee rese a seguito dell'esame del teste Imposimato all'udienza del 31 marzo 1995 (pag.55 trascrizione udienza 31.3.1995)

Venendo all'accusa di interessamento nel rilascio della patente di guida a Stefano Bontate, benchè il materiale logico riversato nell'atto di appello sia pressoché esaurito dalla organica trattazione operata dal Tribunale (pagine 691-727, cui va fatto rinvio), mette conto riportare i punti essenziali del costrutto difensivo.

Il Bontate, deducono i difensori appellanti, non ebbe a godere di alcun favoritismo da parte della Questura, né in pendenza della misura di prevenzione, né a seguito della cessazione di essa in data 23 febbraio 1977.

In primo luogo, infatti, per riottenere la patente di guida egli si era rivolto ad un politico (l'on. le Ventimiglia, Vice presidente della Regione Sicilia) perché lo raccomandasse al Prefetto, dott. Aurelio Grasso.

In secondo luogo, a seguito della sua istanza la Prefettura richiese alla Questura se la sentenza di assoluzione del Bontate in appello del 22.12.1976 all'esito del processo dei "114" - richiamata dallo stesso Bontate nella istanza di rilascio della patente di guida in data 28.2.1977 - si riferisse ai medesimi fatti che avevano formato oggetto di valutazione in occasione dell'applicazione del soggiorno obbligato. Ora, nota n°90/1534 M.P. del 16.1.1978, a firma del Questore Epifanio venne risposto che si trattava di fatti emersi in epoca successiva, e quindi non superati dal giudicato assolutorio, cosa che, in concreto, inibì il rilascio della patente di guida.

Il Tribunale, inoltre, secondo i difensori appellanti, avrebbe liquidato con una motivazione non appagante un ulteriore indicatore della

impossibilità, per il Bontate, di contare sulla compiacenza degli ambienti della Questura.

Nel sottofascicolo della Squadra Mobile relativo a Bontate Stefano (pag. 93 e seguenti volume II, capitolo V, paragrafo V.1 dei motivi di appello) <<era risultato inserito un pro-memoria datato 20 febbraio 1978 redatto e firmato dal dott. Antonio De Luca, allora dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile. In detto documento il dott. de Luca scriveva che il Magg. CC. Enrico Frasca, allora Com.te del Nucleo Informativo del Gruppo Carabinieri di Palermo, si era da lui recato la mattina del 20 febbraio 1978 per conoscere le ragioni delle indagini svolte nei confronti di Bontate Stefano e, in particolare, della perquisizione domiciliare eseguita nelle prime ore della stessa giornata nell'abitazione di Bontate (pro-memoria estratto dal sotto-fascicolo della Squadra Mobile, acquisito su richiesta del P.M. all'udienza dell'11-4-1995) (pagg. 749 e 750 della sentenza)>>.

Il fatto che Bontate si fosse rivolto ad un Ufficiale dei Carabinieri, oltre a significare che con lui aveva rapporti tali da chiedergli un simile interessamento, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere che egli avesse, quantomeno fino al 20 febbraio 1978, e quindi dopo il 1976 (anno indicato dal Cancemi come epoca delle sue prime informazioni) rapporti “amichevoli” o “collusivi” con Contrada.

Peraltro, proprio il 20 febbraio 1978 l'imputato era nel suo ufficio, come si desume dalla annotazione sulla sua agenda da tavolo del 1978, alla pagina corrispondente:<< *Ha telefonato dr. Rossi - Bologna*

- *comunicato omicidio Garda Baldassarre*” - *S. Maria Co’ di Fiore (Ferrara)*>>.

Se Bontate, cioè, <<avesse avuto “fonti informative” nella Polizia Giudiziaria della P.S. non si sarebbe rivolto a un Ufficiale dei Carabinieri per una operazione della Polizia>>.

A questa stregua, <<speciosa e pretestuosa>> sarebbe l’argomentazione del Tribunale secondo cui (pagina 750 della sentenza) <<La circostanza che Bontate potesse fruire dell’interessamento di altri soggetti all’interno delle Istituzioni, non costituisce alcuna smentita al ruolo svolto dall’odierno imputato>>. Essa, infatti, avrebbe potuto avere <<un qualche valore se l’operazione fosse stata ad iniziativa dei CC. e se, quindi, il maggiore Frasca avesse chiesto informazioni a suoi colleghi dell’Arma>> (pag. 99, *ibidem*).

Ulteriore aspetto dell’impianto difensivo è la dedotta assenza di riscontri individualizzanti.

Le risultanze processuali, ad avviso dei difensori appellanti <<hanno messo sì in risalto irregolarità, ritardi, carenze informative e superficialità nella trattazione complessiva della pratica, ma nulla che possa ragionevolmente e concretamente addebitarsi al dr. Contrada, rimasto estraneo in ogni momento e passaggio dell’iter burocratico della pratica stessa, così come risulta dai documenti e dalle testimonianze (pag. 80-81 vol II)>>.

Soggiungono i medesimi difensori (*ibidem*, pag. 92 e segg.): <<L’unico foglio da cui si sarebbe potuto trarre un collegamento tra la pratica patente Bontate e il dr. Contrada è la lettera datata 24 settembre 1979 della Questura diretta alla Squadra Mobile - Sez. Antimafia - con la quale venivano

chieste aggiornate informazioni su Bontate ai fini del mantenimento o meno del beneficio già concesso dal Prefetto il 2.8.1978 al predetto.

Ma dall'esame di questo foglio si evince con chiarezza che esso non è nemmeno passato per le mani del dott. Contrada, in quanto, giunto alla Squadra Mobile (timbro di entrata) il 25 settembre 1979, fu sottoposto al visto del V. Dirigente della Mobile dott. Vittorio Vasquez e da questi passato per la trattazione al dott. Crimi, allora dirigente Sez. Antimafia della Squadra Mobile - Sezione delegata a trattare pratiche del genere. Infatti, in calce alla lettera (acquisita agli atti del processo unitamente a tutta l'altra documentazione sull'argomento) è apposta la decretazione "Al dr. Crimi - sigla V." (che significa Vasquez).

Il 25 settembre 1979 il dott. Contrada - allora dirigente della Squadra Mobile e della Criminalpol - era impegnato per l'omicidio del giudice C. Terranova, perpetrato appunto quella mattina del 25.9.1979 e non poteva essere in ufficio a leggere la posta di ordinaria amministrazione in arrivo>>.

In ogni caso, secondo i predetti difensori (analoga osservazione è stata svolta a proposito della pratica per la restituzione della patente di guida a "Pinè Greco"), se fosse stato davvero interessato a favorire Stefano Bontate, Contrada avrebbe dovuto svolgere una vera e propria attività di regia, intervenendo (ipotesi esclusa dalle testimonianze degli interessati):

- sul Prefetto al fine di determinarlo, nell'ambito della sua facoltà discrezionale conferitagli dalla legge, ad emanare il provvedimento di concessione della patente;

- sul Dirigente del Distretto di Polizia, affinché esprimesse un parere favorevole o comunque non ostativo all'accoglimento dell'istanza o a fornire informazioni non aderenti alla realtà;
- sul Questore, onde convincerlo a fare sue le informazioni del suddetto funzionario e trasmetterle, senza interferire nella sostanza di esse, al Prefetto;
- sul dirigente dell'ufficio patenti della Prefettura per indurlo a ritardare la richiesta di nuove informazioni da inoltrare alla Questura dopo che la patente di guida, in data 2 agosto 1978, era stata rilasciata "in via di esperimento";
- sul dirigente dell'Ufficio Misure Prevenzione della Questura per convincerlo a soprassedere nell'invio in Prefettura del parere della Squadra Mobile, sfavorevole al mantenimento della patente, concessa in via provvisoria;
- sul dirigente della Sezione Antimafia della Squadra Mobile per far sì che indugiasse ad esprimere il parere sul mantenimento del beneficio già concesso al Bontate dal Prefetto.

\*\*\*\*\*

Come ricordato nell'atto di impugnazione, la pratica di rilascio della patente al Bontate ebbe tre fasi: la prima, tra il 28 febbraio 1977 (data della istanza al Prefetto da parte di Bontate) ed il 2 agosto 1978 (data di concessione in via di esperimento della patente da parte del Prefetto); la seconda, tra l'undici luglio 1979 (data della richiesta della Prefettura alla Questura di aggiornate informazioni su Bontate) e l'otto settembre 1980 (risposta della Squadra Mobile alla Questura

con parere sfavorevole al mantenimento della patente da parte del Bontate); la terza, tra l'otto settembre 1980 ed il 23 aprile 1981 (uccisione di Bontate), in cui la pratica rimase ferma, senza alcuna ulteriore informativa alla Prefettura, presso l'Ufficio Misure Prevenzione della Questura.

Orbene, gli stessi difensori appellanti, pur affermando che Bontate non ebbe a godere di alcun trattamento di favore all'interno degli Uffici della Questura, riconoscono che si verificarono <<irregolarità, ritardi, carenze informative e superficialità nella trattazione complessiva della pratica>> relativa alla sua patente, mai sospesa o revocata sino alla sua uccisione ancorché rilasciata "in via di esperimento".

Addirittura, come puntualmente evidenziato dal Tribunale, (pagine 698-700 della sentenza appellata) <<Stefano Bontate non avrebbe potuto ottenere il rilascio della patente e ciò non soltanto in relazione alla sua qualità di diffidato mafioso ma perchè vi era in atti la prova di un reato dallo stesso commesso (violazione al soggiorno obbligato), perpetrato attraverso l'uso di un documento abilitativo alla guida, risultato falso.

Ed infatti, come si evince dagli atti esistenti sia nel fascicolo cat. II° della Questura di Palermo che in quello della Prefettura, il Bontate in data 29/4/1975 in un'epoca in cui risultava dimorante obbligato nel comune di Cannara (prov. Perugia), era stato sorpreso e tratto in arresto sull'autostrada del Sole, nei pressi del Comune di Scandicci (Firenze), a bordo di un'autovettura "Porsche" intestata al proprio fratello Giovanni in compagnia del mafioso Scaglione Salvatore; nell'occasione il Bontate era stato trovato in possesso di una patente di guida, Cat. C n° 843 a lui intestata in cui risultava apposta la dicitura "duplicato"

(rilasciato il 4/1/1971 dalla Prefettura di Palermo e vidimata per gli anni 1973-74 e 75) che il Distaccamento della Polizia Stradale di Campi- Bisenzio aveva trasmesso per accertamenti sia alla Prefettura che alla Questura di Palermo; tale patente, contrariamente a quanto si leggeva sulla stessa non era stata rilasciata dalla Prefettura di Palermo e per tale motivo era stato avviato un procedimento penale per falso presso la sezione penale della Pretura unificata di Firenze a carico del Bontate (...) Il dott. Carmelo Emanuele, che è stato addetto ininterrottamente per circa sedici anni all'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Palermo, prima come funzionario e poi come dirigente, escusso all'udienza del 23/6/1995 ha dichiarato che se il richiedente era un indiziato mafioso doveva valutarsi la possibilità di un abuso della patente da parte dello stesso e se si fosse profilata una tale eventualità il parere avrebbe dovuto essere negativo; solo se la condotta dell'indiziato mafioso non avesse dato adito ad alcun sospetto allora la patente di guida si sarebbe potuta rilasciare (cfr. ff. 22- 56 e ss. ud. cit.). E' evidente che nel caso in esame non v'era una mera ipotesi di un possibile abuso della patente di guida da parte del Bontate bensì la certezza di un abuso già perpetrato essendo stata già realizzata una specifica condotta penalmente rilevante>>.

I difensori appellanti hanno, poi, sostenuto che il compendio documentale in atti rivelerebbe l'assenza di trattamenti di favore nei confronti del Bontate.

Essi, però, omettono di considerare il tenore di una nota manoscritta relativa alla fase del rilascio della patente, redatta su un foglio datato 24 aprile 1978 ed intestato alla Questura di Palermo, nella quale vengono oscurati i temi della qualità di indiziato mafioso e della

possibilità di abuso della patente di guida da parte dello stesso Bontate.

Segnatamente, dopo l'esito negativo della prima richiesta di informazioni a firma del Prefetto Grasso, con nota n° 45024 del 3/4/1978 il Prefetto Di Giovanni chiese alla Questura con nota n° 45024 del 3/4/1978: *<<poichè il Bontate è diffidato, si prega di fare conoscere l'avviso della S.V. in ordine alla richiesta, precisando, in particolare, se sussistano motivi ostativi o se l'interessato abbia dato concreti segni di ravvedimento>>.*

Seguì la citata nota manoscritta della Questura in data 24 aprile 1978, con la quale si richiese al I Distretto di Polizia, territorialmente competente (pag. 704 della sentenza appellata): *<<Si prega far conoscere l'attività lavorativa svolta in atto dal Bontate e se in relazione a tale attività il documento richiesto costituisca per lo stesso mezzo indispensabile di lavoro>>.*

Orbene - al di là della perfetta sintonia sia con l'istanza di rilascio a firma del Bontate, nella quale si evidenziava la necessità di detto documento per esigenze di tipo lavorativo, e dell'assonanza con l'istanza con cui successivamente "Pinè Greco" chiese la restituzione della sua patente di guida - colpisce il fatto che la nota decampa del tutto rispetto ai due temi oggetto di accertamento, e cioè:

- l'esistenza di *"motivi ostativi"* al rilascio della nuova patente richiesta dall'interessato;
- l'eventuale esistenza di *"concreti segni di ravvedimento"* da parte del diffidato.

A questi due quesiti, infatti, come rilevato dal Tribunale (pag. 703 della sentenza) << la Questura avrebbe dovuto rispondere e non v'è dubbio che il Bontate, essendo stato tratto in arresto due anni prima nella flagranza della contravvenzione all'obbligo di soggiorno in compagnia di altro soggetto indiziato mafioso e con una patente contraffatta, non soltanto aveva posto in essere una condotta del tutto opposta a quella richiesta di positivo ravvedimento, ma in modo specifico aveva dato prova di abusare del documento abilitativo alla guida>>.

Alle informazioni favorevoli del primo distretto di Polizia (<<*la patente richiesta dal Bontate, appare un mezzo necessario di lavoro per lo stesso*>>) seguì il parere del Questore Epifanio del 19 luglio 1978, il cui accento logico si polarizza sulla conclusione <<*Non si esclude che lo stesso, in relazione alla sua attività, possa avere bisogno dell'invocato documento di abilitazione alla guida*>>, scaturita dalla premessa che dalle <<*recenti informazioni assunte*>> era risultato che il Bontate, peraltro già indiziato mafioso, era <<*proprietario di diversi appezzamenti di terreno coltivati.....che conduceva direttamente*>>; parere nel quale vengono sostanzialmente obliterati i quesiti posti dalla Prefettura circa l'esistenza di motivi ostativi e di concreti di ravvedimento.

L'ex Questore Epifanio, nel corso del suo esame dibattimentale (pag. 707 della sentenza appellata), ha dichiarato che << nel caso di specie, non ricordava se si era posto il problema della possibilità di un abuso ed in ogni caso, verosimilmente, si era limitato ad aderire a quella indicazione riguardante la necessità per il Bontate della patente per motivi di lavoro fatta dai suoi

collaboratori, facendo quindi proprio un giudizio altrui (cfr. ff. da 35 a 49 ud. 5/5/1995)>>.

A prescindere, comunque, da tale indicazione, legata ad un giudizio di verosimiglianza coerente col notorio, la direzione impressa in Questura all'andamento della pratica costituisce un indubbio riscontro alle convergenti accuse del Cancemi e del Marino Mannoia.

Né coglie nel segno l'obiezione difensiva secondo cui, ove davvero il rilascio ed il mantenimento della patente al Bontate fossero stati dovuti all'apporto dell'imputato, questi avrebbe dovuto condizionare il Prefetto, il Questore, il Dirigente del Distretto di Polizia territorialmente competente, il Dirigente dell'ufficio patenti della Prefettura ed il dirigente dell'Ufficio Misure Prevenzione della Questura.

Il Bontate, infatti, aveva già interessato un Prefetto (Grasso) tramite un politico (Ventimiglia), ed in quella circostanza era emerso come fosse imprescindibile una pronunzia favorevole della Questura.

Ciò che rileva, comunque, è il riscontro di un apporto decisivo in una fase del procedimento, offerto dalla citata nota della Questura del 24 aprile 1978. cui fecero seguito le informazioni favorevoli del I Distretto di Polizia, di segno schiettamente "georgofilo", al pari di quelle successivamente rese per la patente di "Pinè" Greco.

Del resto, se un connotato essenziale della condotta di sistematica agevolazione del sodalizio, ascritta all'imputato, è proprio la sua dissimulazione, non si può certo pretendere che Contrada

propugnasse apertamente la causa del rilascio della patente di guida al Bontate.

Non ha pregio, poi, l'ulteriore argomento secondo cui il ricorso all'interessamento del maggiore dei Carabinieri Enrico Frasca per una perquisizione compiuta nell'abitazione di Stefano Bontate dalla Polizia di Stato sarebbe incompatibile con l'apporto di Contrada.

Il maggiore Frasca, infatti, intervenne presso il dott. De Luca a distanza di poche ore dalla perquisizione effettuata nel domicilio del Bontate, dimostrandosi, quindi, come il suo tramite più immediato, come traspare anche nell'appunto dello stesso De Luca, trascritto alle pagine 94 e 95 del volume II capitolo V, paragrafo V.1 dell'Atto di impugnazione (<<...L'Ufficiale era infatti a conoscenza, e non so attraverso quali canali, che nelle prime ore di stamani avevo inviato una squadra nell'abitazione del predetto con lo scopo di procedere ad una dettagliata perquisizione domiciliare ed accompagnamento in Ufficio del prevenuto. Il Bontate nella circostanza non è stato trovato, evidentemente perché riuscito a fuggire attraverso i giardini retrostanti. La moglie agli agenti ha riferito che il marito era già uscito per recarsi in campagna.

Ho riferito al Maggiore FRASCA che in relazione al triplice omicidio di SCELTA Ignazio, VITALE Rosario e SIINO Girolamo, consumato in piazza Uditore la sera del 15 corrente, stavo controllando la posizione di alcuni esponenti mafiosi palermitani e, fra costoro, il BONTATE Stefano>>.

Un tale ruolo del maggiore Frasca, tuttavia, non contrasta con la possibilità, per il Bontate, di appellarsi anche a figure istituzionali interne agli uffici della Questura (necessariamente competente ad

interloquire con la Prefettura rispetto al procedimento per il rilascio della patente), cosa puntualmente avvenuta se si considera che, appena due mesi dopo, venne formata la più volte citata nota della Questura stessa in data 24 aprile 1978 con cui si eludevano i temi della esistenza di motivi ostativi e di concreti di ravvedimento.

Per converso, non è un fatto logicamente necessitato che il Bontate, pur disponendo di un contatto più immediato, e cioè il maggiore dei Carabinieri Enrico Frasca, dovesse prescindere sol perché la perquisizione in suo danno era stata fatta dalla Polizia e non dai Carabinieri<sup>3</sup>.

Del resto - valgono, al riguardo, le medesime osservazioni svolte a proposito della vicenda della patente restituita a Pinè Greco, riferita dal pentito Marino Mannoia - il citato documento della Questura del 24 aprile 1978, come tutti gli atti successivi, rimonta ad un'epoca in cui altri funzionari di Polizia (segnatamente il dr. Purpi ed il dr. Speranza) dei quali sono emerse condotte improntate al favoritismo nei riguardi del Bontate non operavano più all'interno della Questura stessa.

Ma la individualizzazione più pregnante degli elementi di conferma delle accuse è data dalla inerzia degli uffici della Questura,

---

<sup>3</sup> Elementi inquietanti sul circuito di conoscenze e rapporti del maggiore Frasca emergono dal fatto che, come si vedrà trattando dell'episodio relativo alla telefonata di Nino Salvo a Contrada del 7 ottobre 1983, egli si adoperò con analoga tempestività per contattare su richiesta dello stesso Nino Salvo, l'ufficiale dei CC Angiolo Pellegrini, coestensore del rapporto di denuncia per la strage Chinnici. Il Salvo aveva appreso, a suo dire da notizie di stampa, di essere indicato insieme al cugino Ignazio, nell'ambito del rapporto giudiziario per l'omicidio del giudice Chinnici, quale possibile mandante di tale fatto delittuoso.

successivamente al rilascio, in via di esperimento della patente di guida al Bontate, correlata alle indicazioni emerse dalla testimonianza del dott. Giuseppe Crimi, all'epoca dirigente della sezione Antimafia della Squadra Mobile.

Rinviando alla ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado (pagine 710 e seguenti), mette conto evidenziare che:

- con nota dell'undici luglio 1979 il Prefetto Di Giovanni chiese “aggiornate informazioni” sul conto del Bontate;
- con nota della Questura in data 24 settembre 1979, diretta alla Squadra Mobile - Sezione Antimafia, venne richiesto un rapporto informativo;
- tale rapporto venne redatto soltanto un anno dopo (8 settembre 1980) e non fu mai ufficialmente trasmesso dalla Questura alla Prefettura sino alla data dell'omicidio del Bontate.

Alla già citata obiezione dei difensori appellanti secondo cui la nota del 24 settembre 1979 non sarebbe nemmeno passata per le mani di Contrada - allora dirigente della Squadra Mobile e della Criminalpol, impegnato nelle indagini per l'omicidio del giudice Cesare Terranova e non a <<leggere la posta di ordinaria amministrazione in arrivo>> - il Tribunale ha puntualmente risposto citando le dichiarazioni del teste Crimi (pagine 713-718 della sentenza appellata).

Quest'ultimo, infatti, aveva riferito che, in quel momento, le indagini sui Bontate, intraprese dal dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano, stavano “particolarmente a cuore” a Contrada e, proprio perché esse erano in corso, era stata presa la decisione di

“temporeggiare” nella determinazioni riguardanti la patente di guida per evitare di dare agli stessi Bontate “segnali negativi”, cioè di rivelare che si stavano conducendo indagini sul suo conto.

E’ significativo, come osservato dal Tribunale ( pag. 717 della sentenza) appellata, che il Crimi, <<... che lo stesso imputato ha indicato come uno dei suoi più stretti collaboratori con cui ha avuto anche un rapporto di amicizia al di là del mero rapporto professionale (cfr. f. 136 ud. 4/11/1994)>>:

- dapprima abbia ammesso di <<avere adottato una decisione concertata a livello di Squadra Mobile (vedi l'uso spontaneo del plurale per tutta la parte della deposizione esaminata) aggiungendo di averne verosimilmente parlato anche con il dirigente della Squadra Mobile, ancorando il ricordo anche ad un dato logico: l’esistenza di indagini in corso su Bontate Giovanni direttamente seguite dal dott. Contrada>>;
- e però, alla fine della sua deposizione, alla domanda della difesa del seguente tenore : *“Ho capito, insomma, di ritardare la risposta non le fu detto da Contrada?* abbia risposto : *“Nella maniera piu’ assoluta, no”*.

Egli, cioè (pag. 716 della sentenza appellata) << mentre per la prima parte della propria deposizione ha ricordato i fatti in oggetto fornendo una spontanea ricostruzione degli stessi tale da coinvolgere necessariamente il dirigente della Squadra Mobile in quella decisione di “opportunistica” attesa, in un secondo momento della sua deposizione, verosimilmente perchè resosi conto del pregiudizio arrecato all’imputato, ha radicalmente mutato impostazione escludendo in modo assoluto, ma con risultati poco convincenti, il coinvolgimento del dott. Contrada>>.

In definitiva, le censure dei difensori appellanti non hanno intaccato il costruito motivazionale concernente l'interessamento di Contrada nella pratica di rilascio della patente a Stefano Bontate.

Persuasivamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che le indicazioni accusatorie del Marino Mannoia e del Cancemi, tra loro convergenti, avessero trovato riscontro nel fatto che il periodo in cui la patente era stata ottenuta (1978) era <<assolutamente compatibile con la data in cui sia Cancemi che Mannoia avevano appreso la notizia dell'avvenuto interessamento da parte del dott. Contrada per fargli ottenere la patente (1979-1980) ed in un contesto in cui il dott. Contrada, dirigente della Criminalpol, era il funzionario di maggior rilievo all'interno della Questura, quel "punto di riferimento" da molti testi indicato ed i cui "consigli" e "suggerimenti" erano sempre ascoltati, il funzionario che piu' di ogni altro godeva la stima e la fiducia del Prefetto Di Giovanni e del Questore Epifanio (come i predetti testi hanno dichiarato nel corso delle loro rispettive deposizioni dibattimentali)>> (pag. 710 della sentenza appellata).

Il Tribunale ha rilevato, altresì, anomalie anche nel rilascio del passaporto a Stefano Bontate (pagine 723-724 della sentenza appellata), sintomatiche di favoritismo proveniente nei suoi confronti dagli uffici della Questura.

Tuttavia, come si è osservato a proposito delle analoghe anomalie riscontrate nella pratica di rilascio del passaporto a "Pinè" Greco, gli elementi evidenziati in sentenza non possono considerarsi alla stregua di riscontri in carenza di una specifica indicazione accusatoria sul rilascio del documento, né hanno una autonoma, pregnante

consistenza indiziaria rispetto alla persona dell'imputato.

Quanto, infine, alle indicazioni accusatorie del Cancemi sul rilascio del "porto d'armi" a Stefano Bontate (Volume II, capitolo V, paragrafo V. 1, pagine 116 – 130), il Tribunale ha premesso (pag. 728 della sentenza appellata) che la ricerca dei riscontri, <<a differenza di quanto avvenuto per la pratica della patente che ha lasciato ampie tracce di scambi epistolari tra Prefettura e Questura, si è presentata di notevole difficoltà, per la ragione che la documentazione afferente tale materia, di competenza pressochè esclusiva della Questura e dei Commissariati di zona, è risultata assai carente e lacunosa>> in quanto gli atti relativi alle autorizzazioni in questione, aventi validità pluriennale, in ottemperanza alle disposizioni che regolano lo scarto d'archivio, venivano conservati per almeno due anni dalla scadenza del titolo e, quindi, ne era stata disposta l'eliminazione.

Era stato accertato, tuttavia, che tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 Stefano Bontate era certamente titolare sia di porto di fucile che di porto di pistola.

Quanto al porto di pistola (pag. 734 della sentenza appellata) <<da un controllo di Polizia effettuato il 29/3/1963, di cui è rimasta traccia nel fascicolo CTG II° (Pregiudicati), è emerso che in quella data il Bontate era stato fermato a bordo di un'autovettura "Alfa Romeo Giulietta" nella via Falsomiele, unitamente a Greco Paolo: entrambi erano armati di pistola, mentre il Greco veniva tratto in arresto perchè sprovvisto di porto di pistola, il Bontate veniva rilasciato perchè regolarmente autorizzato a portare l'arma; nell'occasione il dirigente pro-tempore della Squadra Mobile (dott. Umberto Madia) con nota in data 29/3/1963

segnalava al Questore l'avvenuto arresto del Greco e proponeva di non rinnovare l'autorizzazione al Bontate alla scadenza prevista per il mese di Giugno di quell'anno ...>>.

A giudizio del Tribunale (pag 735 e segg. della sentenza appellata) l'impossibilità <<di reperire la documentazione idonea a comprovare le successive vicende afferenti tali titoli di Polizia non consente di potere affermare con certezza cosa avvenne negli anni successivi ed in particolare tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, per i quali non è stato possibile rinvenire i fascicoli in materia d'armi perchè mandati al macero come da regolamento d'archivio e neppure il registro, di natura permanente istituito per prassi sin dal 1971 presso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ma che non è stato ritrovato per il periodo antecedente al 1983, che è quello di interesse al fine in esame .

Mentre per il porto di pistola taluni indizi indurrebbero a ritenere che il titolo di Polizia venne successivamente revocato al Bontate, conclusioni diverse devono trarsi per il porto di fucile. Ed infatti, a seguito dell'evidenziata segnalazione da parte del dirigente della Squadra Mobile, dott. Madia, successiva al fermo del Bontate insieme al Greco, appare improbabile che al Bontate, potesse essere stato mantenuto il porto di pistola, di cui, peraltro egli era risultato sprovvisto nel momento in cui era stato trovato ucciso pur essendo in possesso di una pistola cal. 7,65, con matricola abrasa (cfr. fascicolo relativo all'omicidio di Stefano Bontate- acquisito all'udienza del 19/5/1995)>>.

Il Tribunale, a sostegno della ritenuta impossibilità di escludere che al Bontate fosse stato rilasciato un nuovo porto di fucile a partire dall'epoca in cui, secondo il costruito accusatorio, egli "avvicinò"

l'imputato (cioè intorno alla fine del 1975) ha valorizzato (pgine 736 e segg. della sentenza):

- il fatto che, alla morte dello stesso Bontate, risultavano annotati in carico a lui presso la stazione dei carabinieri di Villagrazia un fucile, un revolver ed una pistola semiautomatica, dei quali era stato chiesto conto alla vedova, che nulla aveva saputo dire;
- il fatto che il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta aveva riferito di avere personalmente verificato, con riferimento al periodo Giugno 1980-Gennaio 1981, che Stefano Bontate aveva l'abitudine di andare ogni mattina a caccia portando con sè dei fucili (cfr. f. 16 ud. 25/5/1994).

In relazione alla prima di dette emergenze, quel Giudice ha ritenuto che la circostanza <<che al Bontate fosse consentito di detenere armi (corte e lunghe) regolarmente denunciate, nonostante i processi e le misure di prevenzione cui era stato sottoposto, tenuto conto del rilievo mafioso del personaggio, è certamente un dato allarmante che non smentisce la possibilità che al predetto possa effettivamente essere stato rinnovato, anche nel periodo di interesse, quantomeno il porto di fucile>>.

In relazione alla seconda, ha dedotto che, siccome il Bontate in quel periodo non era latitante, il portare quotidianamente con sè armi necessarie alla caccia induce a ritenere possibile << che, nel periodo d'interesse, fosse munito quanto meno del porto di fucile per uso caccia>>.

Ora, deducono i difensori appellanti che:

- <<come è stata trovata traccia di titoli di polizia per armi di Bontate negli anni fine '50 inizi '60, a maggior ragione si sarebbe senz'altro trovata

traccia di eventuali nuovi titoli o rinnovi, sempre in materia d'armi, a nome di Stefano Bontate, qualora quest'ultimo avesse goduto di tali licenze negli anni '70, inizi anni '80>>;

- <<Il Bontate mai avrebbe potuto ottenere, per il suo stato di mafioso accertato, confermato e mai revocato, una licenza di porto d'arma. Qualora avesse inoltrato una istanza intesa ad ottenerla, risulterebbe, senza alcun dubbio, unitamente ai relativi pareri, dagli atti del fascicolo permanente ctg. 2^ (pregiudicato) esistente negli Archivi della Questura di Palermo a ctg.2^ (pregiudicato), dal quale risulta che egli era stato sottoposto a diffida "quale elemento socialmente pericoloso" in data 24.9.1963 ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno per anni cinque, con decreto 21.3.1970 del Tribunale di Palermo, siccome indiziato di appartenenza alla mafia, ed era stato sempre indicato come mafioso>>;
- la circostanza, riferita dal Buscetta, che egli si recasse quotidianamente a caccia del periodo giugno 1980-gennaio 1981 non è probante, non potendo considerarsi prioritaria, per un criminale del suo spessore, la preoccupazione di procurarsi il titolo di polizia;
- il dott. Francesco Faranda, dirigente del I Distretto di Polizia (nella cui circoscrizione territoriale era compresa la residenza del Bontate) dal 1976 al 1980 aveva escluso la possibilità del rilascio di porti d'arma, alla stregua degli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S., attesi i precedenti di polizia dello stesso Bontate (pagine 18 e 19 trascrizione udienza 21 marzo 1995).

I rilievi sin qui illustrati non valgono, ad avviso di questa Corte, ad invalidare la sostanza dell'iter logico seguito dal Tribunale.

Ed invero, al di là del condizionale usato nella sentenza appellata (<<Mentre per il porto di pistola taluni indizi indurrebbero a ritenere che il titolo di Polizia venne successivamente revocato...>>), il fatto che il Bontate, al momento della sua uccisione, fosse in possesso di una pistola con matricola abrasa induce a ritenere che anche all'epoca indicata dal Cancemi (e cioè prima del 1979) egli ne fosse sprovvisto, pur non constando traccia, nel fascicolo permanente ctg. 2<sup>a</sup> (pregiudicato) di una revoca o un di mancato rinnovo del porto di pistola del quale lo stesso Bontate era titolare nel 1963.

Tuttavia, proprio la lacunosità della documentazione disponibile e la mancanza di specifiche indicazioni nel citato fascicolo permanente non consentono di escludere in radice - avuto riguardo alla circostanza che in carico al Bontate risultava la detenzione di armi corte e lunghe, regolarmente denunciate - che egli, pur privo di porto di pistola - fosse rimasto titolare del porto di fucile o lo avesse riottenuto.

Peraltro, nei riguardi di Stefano Bontate non apparivano sussistere i presupposti cui gli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S. (richiamati dal teste Faranda) riconnettono il diniego obbligatorio del rilascio delle autorizzazioni di Polizia (tant'è che allo stesso Bontate venne rilasciata, in via di esperimento, la patente di guida) e della <<licenza di portare armi>>.

Di tali vicende amministrative, tuttavia, non è rimasta traccia, e

proprio per questo manca il riscontro estrinseco della accusa del Cancemi, de relato del suo capodecina e poi sottocapo Lipari e del suo capo mandamento Pippo Calò, circa l'interessamento dell'imputato per il porto d'armi a Stefano Bontate.

Oltretutto, l'affermazione di Tommaso Buscetta di avere visto quotidianamente Stefano Bontate recarsi a caccia portando con sé dei fucili parrebbe contrapporsi (e qui il condizionale è d'obbligo perché non è chiaro se i periodi di riferimento siano diversi o meno) a quella del collaboratore di giustizia Angelo Siino, esaminato nel primo dibattimento di appello, di essere stato solito portare con sé due fucili quando andava a caccia con il Bontate perché questi era privo di licenza, dandogliene uno salvo a riprenderlo con sé in caso di controlli (cfr. pagine 179 –180 trascrizione udienza 4 dicembre 1999).

A questa stregua, non può che farsi riferimento al principio della frazionabilità della chiamata in correità (Cass. pen. sez. I sentenza n. 4495 del 1997, sez. VI 17248 del 2004; sez. I sentenza 468/2000), già richiamato nell'ambito del vaglio delle censure riguardanti le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, atteso che hanno retto alla verifica giudiziale le altre parti del racconto del Cancemi, e segnatamente:

- la problematicità, e dunque l'esistenza, dei rapporti di Bruno Contrada con Stefano Bontate e Rosario Riccobono, bisognevoli di assicurazioni in seno alla "Commissione" (della diffidenza che circondava il rapporto con il Riccobono hanno riferito il Buscetta, il Marino Mannoia, e, in grado di appello, il

Brusca de relato di Salvatore Riina ed Angelo Siino de relato dello stesso Bontate);

- l'intervento dell'imputato nel rilascio della patente di guida al Bontate;
- l'appropriazione della sua figura da parte dell'ala vincente dei Corleonesi (pagine 740 - 742 della sentenza appellata, che richiama le propalazioni di Giuseppe Marchese);
- il generale contesto collusivo nel quale erano state assimilate le figure dell'odierno imputato e del funzionario di Polizia dr. Ignazio D'Antone (cfr. pagine 753-757 della sentenza appellata), condannato, come meglio si vedrà a proposito delle propalazioni di Rosario Spatola con sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 22 giugno 2000, irrevocabile il 26 maggio 2004, per concorso esterno in associazione mafiosa.

Devono, conclusivamente, essere condivise le positive conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in ordine alla attendibilità intrinseca, alla attendibilità estrinseca ed al contributo del Cancemi rispetto alla prova della condotta di concorso esterno in contestazione.